

M.G.

Csm Roma 28/07/2014
Protocollo P 13985/2014

M.AL



Consiglio Superiore della Magistratura

prima commissione/R/OR 1

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al PRESIDENTE della
Corte Costituzionale
R O M A

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
R O M A

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

Al PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

Al SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Al PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
R O M A

All'ISPETTORATO GENERALE
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 29/XX/2013

**Modifica della circolare sugli incarichi extragiudiziari n. 19942 del 3 agosto 2011 e successive
modifiche – Semplificazione della procedura.**


M.G.

<i>Csm</i>	Roma	28/07/2014
	Protocollo	P 13985/2014


M.AL.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 23 Luglio 2014, ha adottato la seguente delibera:

RELAZIONE

La materia degli incarichi extragiudiziari dei magistrati è stata caratterizzata nei tempi recenti da una rapida evoluzione, tanto che la circolare 19612/2010 è stata abrogata e sostituita da quella attualmente vigente (19942/2011), a sua volta modificata, in ragione di esigenze di semplificazione e riorganizzazione delle procedure autorizzatorie previste.

Si rende ora necessaria un'ulteriore rivisitazione a seguito della novella introdotta dall'art. 2 comma 13-*quinquies* del D.L. 101/13, convertito con modifiche nella legge 125/13 (pubblicata nella G.U. n. 255/13 del 30 ottobre 2013), che ha modificato l'art. 53 comma 6 del D.Lgs. n. 65/01.¹ Deve ritenersi che l'intervento legislativo non abbia inciso sul potere del Consiglio superiore della magistratura di autorizzare lo svolgimento di incarichi extragiudiziari da parte dei magistrati, non esclusi gli incarichi di docenza.

Nel rapporto tra l'art. 16 R.D. n. 12/41² e le singole disposizioni contenute nell'art. 53 D.Lgs. n. 165/01 si deve infatti affermare la prevalenza della norma di Ordinamento giudiziario in ragione della peculiarità della funzione giurisdizionale rispetto alle varie altre tipologie di funzioni riferibili agli altri dipendenti pubblici, anche in regime di diritto pubblico, e della rilevanza costituzionale dei compiti affidati all'Organo di governo autonomo della magistratura. Ciò in ragione del principio generale stabilito dall'art. 276 R.D. n. 12/41, che prevede che le norme sugli impiegati civili dello Stato si applichino ai magistrati solo nei limiti della compatibilità, prevalendo, in caso di contrasto, la disciplina derivante dalla normativa di Ordinamento giudiziario.

Il conflitto, secondo la tesi fondata sulla specialità della disciplina di ordinamento giudiziario rispetto a quella comune e sull'attribuzione al C.S.M. del potere esclusivo di autorizzazione di cui si discute, deve coerentemente essere risolto nel senso della non applicabilità, *in parte qua*, dell'art. 53 D.Lgs. n. 165/01 in forza del principio *lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*.

Così deve attribuirsi preminenza alle prerogative riconosciute dal legislatore di Ordinamento giudiziario all'Organo di governo autonomo, il cui potere-dovere di verifica della compatibilità tra le legittime aspirazioni individuali al compimento di attività extragiudiziaria e le esigenze di funzionalità degli uffici (nonché di indipendenza ed imparzialità di ciascun appartenente all'Ordine giudiziario) non può essere legittimamente compresso dalle diverse valutazioni compiute, in astratto, dal legislatore comune; in piena coerenza con l'identificazione nel Consiglio Superiore della Magistratura dell'istituzione preposta in via esclusiva alla tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, espressa in maniera paradigmatica dall'art. 105 Cost., in forza del quale è proprio il Consiglio a sovrintendere a tutti i provvedimenti relativi allo *status* giuridico dei magistrati.

¹ Nell'originario art. 53 comma 6, D.Lgs. 165/01 è stata inserita la lettera f-bis) che recita: "*nonché di docenze e ricerca scientifica*".

In virtù della modifica normativa, pertanto, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni non sono più tenuti a munirsi di preventiva autorizzazione prima di assumere e svolgere incarichi di docenza e ricerca scientifica.

La seconda ed ultima novità introdotta dal legislatore concerne l'espressa comminatoria di nullità di "*tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma*".

² Secondo cui i magistrati "*non possono...accettare incarichi di qualsiasi specie ... senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura*".

M.G.

<i>Csm</i>	Roma	28/07/2014
	Protocollo	P 13985/2014

M.AL

La soluzione interpretativa trova certamente una conferma nella previsione del comma 3 dello stesso art. 53, che demanda ad appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, L. n. 400/88, l'individuazione degli incarichi consentiti e di quelli vietati ai magistrati ordinari e prescrive espressamente la previa interlocuzione con il C.S.M. (nel quale deve senza dubbio individuarsi il riferimento al *"rispettivo istituto"* cui accenna la norma), nonché in quella del comma 4, a norma del quale, fino all'emanazione, ad oggi non intervenuta, dei predetti regolamenti, *"l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative"*.

Alla luce di tali presupposti, si impone dunque una rivisitazione della circolare attualmente vigente nella Parte Terza, ossia quella dedicata alla disciplina procedimentale vera e propria da seguirsi per le diverse tipologie di incarichi.

Viene infatti introdotto, accanto alle previgenti procedure *"semplificata"* e *"ordinaria"*, un nuovo *iter* procedimentale ancora più snello denominato *"procedura altamente semplificata"*.

Se dunque la disposizione citata non si pone (come espresso dalle Sezioni Unite con le sentenze 28 novembre 2007, n. 24669 e 10 dicembre 2013, n. 27493), in relazione all'art. 16 dell'Ordinamento giudiziario, in termini di abrogazione, bensì di coordinamento ed integrazione, non escludendo l'affermazione, in via generale ed astratta, per tutti i dipendenti pubblici, della possibilità di svolgere incarichi, essa esprime, comunque, un *favor* verso lo svolgimento ad opera dei pubblici dipendenti, ivi compresi i magistrati, di incarichi di docenza, di seminari e conferenze e di ricerca scientifica.³

Si è, così, cercato un adeguato temperamento fra le contrapposte esigenze: agevolare, da un lato, lo svolgimento di tali tipologie di incarichi, e, per altro verso, non abdicare all'esercizio da parte del CSM del potere discrezionale di sindacare la compatibilità di ciascun incarico con il ruolo dei magistrati richiedenti, in conformità con il tuttora vigente art. 16, comma 2, R.D. n. 12/1941.

La parte terza della vigente circolare viene modificata anche per quanto riguarda gli incarichi di docenza, di qualsiasi tipo, conferiti dalla Scuola superiore. Anche in tale sede si è seguita la strada di una notevole semplificazione. Opzione, questa, giustificata dal principio di leale collaborazione cui si debbono ispirare i rapporti fra il Consiglio e la Scuola e dalla riconducibilità degli incarichi di docenza da quest'ultima conferiti ad una diversa esplicazione dell'ordinaria attività di ufficio, atteso, da un lato, il particolare rilievo assegnato dal legislatore alla formazione dei magistrati e, dall'altro, la sua stretta strumentalità ad un'efficace erogazione del servizio giustizia, principi che hanno trovato espressione nella delibera del 10 aprile 2013.

Si è dunque prevista una ***"procedura altamente semplificata"***, da seguirsi in caso di incarichi di docenza che comportano un impegno annuale uguale o inferiore alle 25 ore e con compenso annuale contenuto entro 2500,00 euro, unicamente se conferiti da soggetti pubblici. In tal caso è sufficiente la comunicazione al CSM dell'incarico, con precisazione di alcuni elementi essenziali (soggetto conferente e sua natura, impegno, compenso, autodichiarazione inerente l'assenza di elementi ostativi).

Sono state ritenute equiparabili agli enti pubblici, ai fini della procedura semplificata da applicarsi agli incarichi di insegnamento, le università private di primario rilievo nazionale.

La ***procedura altamente semplificata*** sarà adottata anche in caso di incarichi di docenza conferiti da soggetti od enti privati, sempre che non superino le 10 ore annue e/o il compenso di 1500,00 euro e non siano destinati alla preparazione di concorsi pubblici. In ogni caso, opera il meccanismo del silenzio assenso nei 10 giorni dalla comunicazione.

³ Cfr. Cass. SS. UU. n. 27493/2013: *"il rapporto tra le due norme primarie di cui all'art. 16 dell'Ordinamento giudiziario e all'art. 53 del citato decreto legislativo non si pone in termini di abrogazione, ma di coordinamento ed integrazione, atteso che l'esistenza di una disposizione normativa che in via generale ed astratta postuli per i dipendenti pubblici la possibilità di svolgere incarichi non esclude la potestà autorizzatoria del CSM, spettando in ogni caso all'organo di autogoverno verificare che nel caso concreto non sussistano ragioni, connesse al prestigio della magistratura ovvero alla funzionalità del singolo ufficio giudiziario, che si oppongano a che quel particolare incarico sia svolto da quel determinato magistrato"*.


M.G.

Csm	Roma	28/07/2014
	Protocollo	P 13985/2014


M.AL.

L'area, per così dire, intermedia, è caratterizzata da una **procedura semplificata**, ove opera il meccanismo del silenzio assenso. Essa concerne gli incarichi con impegno annuale compreso tra le 26 e le 60 ore o con compenso annuale ricompreso tra 2501,00 e 8000,00 euro, qualora conferiti da soggetti pubblici.

Preme evidenziare l'ulteriore novità introdotta con la modifica della circolare, consistente nell'attività rimessa al Capo dell'Ufficio, il quale è tenuto ad attestare ed illustrare i dati statistici dell'ultimo anno, unicamente al fine di valutare se l'impegno richiesto dall'attività di docenza sia compatibile con la laboriosità media dell'ufficio. Il CSM si limita a verificare se nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, il magistrato abbia assicurato un livello di smaltimento non inferiore alla media del gruppo di lavoro di appartenenza, tenuto conto di ogni circostanza rilevante in merito. Per gli incarichi di docenza conferiti da soggetti od enti privati, la procedura semplificata si applica qualora siano ricompresi fra 11 e 20 ore annue e/o il compenso sia ricompreso fra 1501,00 e 4000,00 euro annui.

Permane, infine, un'area residuale, regolata dalla **procedura autorizzatoria ordinaria**, per gli incarichi che eccedano i limiti della procedura semplificata.

Inoltre, la medesima deve in ogni caso essere utilizzata nei casi in cui la richiesta di autorizzazione provenga da categorie di magistrati, tassativamente elencate in circolare al par. 16.2⁴.

Circa gli incarichi conferiti dalla SSM, caratterizzati, come anticipato, da un esplicito *favor* in ragione dell'unità del circuito formativo, si è ritenuto di non assoggettarli ad autorizzazione, se non per le medesime categorie di magistrati di cui al menzionato par. 16.2.

Con riferimento alla Scuola, il giudizio di compatibilità è limitato solo a quanto indicato nel nuovo paragrafo 19. In particolare, l'effettivo conferimento dell'incarico di docente o di esperto formatore da parte della Scuola ai magistrati in servizio viene immediatamente comunicato sia al CSM, sia al capo dell'ufficio presso il quale il magistrato designato presta servizio. Entro sette giorni il capo dell'ufficio comunica eventuali eccezionali motivi ostativi al magistrato designato e al CSM.

In tutti i quattro casi indicati, gli unici impedimenti assolutamente ostativi restano quelli previgenti.

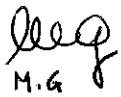
CIRCOLARE SUGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

La presente circolare disciplina l'autorizzazione degli incarichi, in attuazione della previsione di cui all'art. 16, II comma, R.D. n. 12/1941; non sono da essa regolamentati gli incarichi extragiudiziari di tipo internazionale comportanti l'esonero totale dall'attività giudiziaria.

Le modifiche apportate consistono nell'introduzione delle previsioni che seguono (le modificazioni e/o integrazioni sono evidenziate in grassetto-corsivo ai fini di immediata individuazione).

PARTE PRIMA

⁴ Ossia: *magistrati ordinari in tirocinio; magistrati componenti dei consigli direttivi delle scuole di specializzazione per le professioni legali; magistrati titolari di uffici direttivi; magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati; i magistrati che hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione; magistrati nei cui confronti, sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, ovvero sia stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale normativa.*


M.G.

<i>Csm</i>	Roma	28/07/2014
	Protocollo	P 13985/2014


M.AL.

Individuazione degli incarichi soggetti ad autorizzazione, delle attività liberamente espletabili e di quelle inderogabilmente vietate.

1. Attività espletabili senza la necessità di autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

1.1. Sono liberamente espletabili e non richiedono alcuna autorizzazione o preventiva comunicazione:

- le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità;
- la pubblicistica, la collaborazione in qualsiasi forma a giornali, riviste, enciclopedie e simili, la produzione artistica e scientifica ancorché dia luogo a compensi;
- le attività di creazione di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali col relativo sfruttamento economico;
- la partecipazione, come relatori, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili se non retribuita. In tali casi, la cessione onerosa del diritto d'autore integra una forma di retribuzione;
- la partecipazione, come discenti, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili;
- l'adesione ad organismi che danno luogo ad un rapporto associativo trasparente, non caratterizzato dall'assunzione di giuramenti o di vincoli incompatibili con i principi di autonomia ed indipendenza, che connotano la funzione del magistrato;
- la partecipazione ad attività di volontariato - svolte a qualsiasi titolo e comunque senza corrispettivo - siano esse gestite da associazione private, organizzazioni non governative (ONG) o senza fine di lucro (ONLUS) ovvero da fondazioni, salvo il divieto di assunzione, in tali organismi, di incarichi comportanti attività di gestione o di amministrazione patrimoniale.

Il rimborso delle spese documentate non è considerato retribuzione. Il C.S.M. si riserva di verificarne l'entità.

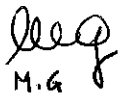
Si intendono per seminari, convegni, incontri di studio o attività simili episodiche attività di docenza, caratterizzate dalla totale assenza di legame fra il magistrato e l'ente conferente conseguente ad un rapporto dotato di una qualche stabilità nel tempo.

Il magistrato, in tutte le ipotesi di attività "libere", deve comunque valutare la compatibilità dell'attività in concreto espletata con il prestigio dell'ordine giudiziario; deve curare, altresì, che dette attività si svolgano con modalità tali da non risultare pregiudizievoli per le esigenze di servizio.

1.2. Sono, altresì, esercitabili senza la preventiva autorizzazione del C.S.M.:

- a) gli incarichi conferiti dalla legge a magistrati specificatamente individuati e considerati non fungibili (vale a dire non previsto in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie), trattandosi di incarichi svolti nell'adempimento di un dovere d'ufficio espressamente previsto dalla legge;
- b) incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificatamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge.

In tale seconda ipotesi, chi procede alla designazione (di regola, il dirigente dell'ufficio ove il magistrato presta servizio) informa, preliminarmente, tutti i magistrati designabili, affinché esprimano la loro eventuale disponibilità all'incarico; la designazione deve avvenire, preferibilmente, tra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità, con provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta effettuata.


M.G.

Csm	Roma	28/07/2014
	Protocollo	P 13985/2014


M.AL.

Il designante comunica al C.S.M. l'avvenuta nomina, unitamente ad un prospetto degli incarichi in corso e di quelli espletati nell'ultimo biennio da tutti i magistrati dell'ufficio, con l'indicazione dei magistrati dell'ufficio che hanno dato la loro disponibilità.

Se la designazione è conforme a criteri di equa distribuzione dei diversi incarichi fra tutti i magistrati dell'ufficio oppure tra tutti i richiedenti, il Consiglio Superiore ne prende atto. La corrispondenza di tali nomine a criteri di equa distribuzione è oggetto di valutazione del dirigente in sede di conferma nell'incarico svolto ovvero di conferimento di nuovo ufficio direttivo o semidirettivo.

1.3. Non è soggetto ad autorizzazione l'esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria.

I Consigli giudiziari, nonché il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, sono chiamati ad una verifica biennale sulla professionalità dei magistrati impegnati nelle Commissioni Tributarie, da compiersi anche mediante acquisizione delle statistiche comparate e dei rapporti del Dirigente dell'ufficio.

A fini conoscitivi, di valutazione del complesso degli incarichi ricoperti e di controllo della professionalità, il Consiglio Superiore della Magistratura cura l'aggiornamento di un apposito archivio informatico dei magistrati impegnati in tali organi.

I magistrati devono comunicare al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e al Consiglio Superiore della Magistratura i propri provvedimenti di nomina, trasferimento e cessazione. I dati così acquisiti sono inseriti in detto archivio, al pari delle informative di volta in volta trasmesse dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono segnalate le eventuali pendenze disciplinari e paradisciplinari dei predetti magistrati.

Il C.S.M. richiede al Ministero delle Finanze, in spirito di collaborazione istituzionale, l'invio degli elenchi relativi ai magistrati che operano quali giudici tributari, aggiornandolo semestralmente. Tali elenchi sono custoditi in apposito archivio presso la Quarta Commissione referente.

Il Consiglio Superiore stabilisce un'interlocuzione permanente con il Ministero delle Finanze, al fine di fornire notizie sui vincitori di concorso, prima della loro nomina, inerenti l'eventuale pendenza di procedimenti disciplinari e paradisciplinari a loro carico, o di altre circostanze suscettibili di rilevanza.

2. Attività inderogabilmente vietate

2.1. I magistrati non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti.

2.2 Sono vietati gli incarichi di giustizia sportiva.

2.3. Sono vietate l'organizzazione di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso al pubblico impiego alle magistrature, e alle altre professioni legali nonché la partecipazione, sotto qualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica di tali scuole ovvero lo svolgimento presso di esse di attività di docenza, anche in via occasionale.

2.4. Sono vietati gli incarichi diversi da quelli di insegnamento non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da enti destinati ad operare entro l'ambito di una limitata circoscrizione territoriale - per tali intendendosi sia gli enti territoriali sia le diramazioni locali di enti non territoriali - sia pubblici sia con finanziamento, sovvenzione o partecipazione pubblica, che operano nel territorio della Regione ove è collocato l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato.

Tali incarichi non sono autorizzabili per un duplice ordine di considerazioni:


M.G.

Csm	Roma	28/07/2014
	Protocollo	P 13985/2014


M.AL.

- possibilità che il magistrato venga a trovarsi in una situazione almeno per certi profili non compatibile con il suo "status" o anche soltanto tale da esporre a rischio rilevante la credibilità sua e del servizio giustizia;

- possibilità per la Pubblica Amministrazione di trovare al proprio interno gli strumenti di garanzia ed imparzialità delle sue azioni, mentre la credibilità ed efficacia degli interventi di competenza della magistratura esigono che sia impedito proprio ogni suo coinvolgimento nelle procedure di formazione degli atti degli enti territoriali.

2.5. Sono vietati gli incarichi che in concreto implicano l'assunzione di ruoli incidenti direttamente sull'amministrazione attiva e/o di controllo degli enti conferenti oppure di mediazione dei conflitti, anche come arbitro irrituale o terzo arbitratore. Non possono assumere alcun rilievo in proposito le dichiarazioni del magistrato o le prospettazioni dell'istituzione circa impegni di futura astensione dalla partecipazione a tali parti dell'attività, dovendo essere al riguardo considerate in via esclusiva le previsioni degli atti istitutivi o regolamentari.

3. Incarichi soggetti ad autorizzazione

3.1. Gli incarichi, che non si risolvono nelle attività indicate ai precedenti par. 1 e 2, sono sottoposti al vaglio del C.S.M., affinché ne valuti l'autorizzabilità, secondo le disposizioni contenute nella Parte Terza della presente circolare.

In particolare, richiedono l'autorizzazione consiliare:

- a. gli incarichi di insegnamento, secondo le specifiche indicazioni di cui al successivo par. 4;
- b. gli incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati non specificamente individuati;
- c. gli incarichi conferiti dalla legge direttamente a magistrati, considerati fungibili (vale a dire previsti in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie);
- d. gli incarichi conferiti da legge regionale e da legge delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- e. gli incarichi conferiti dalla Presidenza della Repubblica, dalla Corte Costituzionale, dal Parlamento e sue Commissioni, dal Ministro della Giustizia, dalle Autorità amministrative indipendenti;
- f. gli incarichi conferiti da federazioni od organizzazioni sportive, diversi da quelli di cui al punto 2.2.;
- g. gli incarichi conferiti da enti pubblici funzionali all'attuazione di primari valori costituzionali (partecipazione a Comitati di Bioetica operanti presso istituzioni sanitarie, per la prevenzione del mobbing o per la deontologia delle professioni); gli incarichi conferiti dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di *Istitution building*, di formazione di magistrati o funzionari, di consulenza per specifiche tematiche giuridiche;
- h. gli incarichi conferiti da enti pubblici, salvo quanto previsto ai paragrafi 2.4. e 2.5.;

3.2. Gli incarichi conferiti da privati, che non si risolvono nelle attività indicate al successivo par. 4, sono autorizzabili allorché sussista un effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico e sempre che siano escluse situazioni pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, per l'immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura. Inoltre, l'effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico, desunto anche dalle finalità istitutive dell'ente conferente, deve essere espressamente motivato.

3.3. Il Consiglio Superiore della Magistratura, ove proceda direttamente al conferimento di incarichi extragiudiziari, provvede d'ufficio anche alla valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di autorizzabilità di cui alla seguente Parte II.

4. L'attività di docenza e le attività ad essa assimilabili.


M.G.

Csm	Roma	28/07/2014
	Protocollo	P 13985/2014


M.AL.

4.1. Sono autorizzabili, fermi restando i divieti di cui al par. 2, gli incarichi di docenza conferiti da :

- a) enti pubblici o da amministrazioni pubbliche;
- b) persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale;
- c) enti od organismi internazionali, dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di *Institution building*, volti anche alla formazione di magistrati o funzionari;
- d) enti privati.

4.2. In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università private, non telematiche, di primario rilievo nazionale.

4.3. Sono, altresì, autorizzabili le conferenze, i seminari, i convegni, gli incontri di studio o le attività similari retribuiti e conferiti dai soggetti indicati al precedente par. 4.1.

4.4. Gli incarichi sopra indicati sono autorizzati nelle forme previste dai successivi par. 12 e 14, diversificate in ragione del loro oggetto e del soggetto conferente.

5. Richiesta di quesito sull'autorizzabilità di un incarico

Il magistrato, il quale ha intenzione di intraprendere un'attività per la quale possa configurarsi il dubbio se si tratti di attività soggetta ad autorizzazione, può formulare al C.S.M. apposito quesito, allegando i documenti disponibili, così da porre il Consiglio in grado di decidere con piena conoscenza di tutti gli elementi concreti della fattispecie in esame e di deliberare eventualmente l'autorizzazione.

PARTE SECONDA

Definizione dei contenuti della valutazione rimessa al Consiglio Superiore della Magistratura. Attività di competenza dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei dirigenti degli uffici giudiziari.

6. Criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione da parte del C.S.M.

6.1. L'autorizzazione del C.S.M. è sempre subordinata al positivo riscontro della compatibilità dell'incarico con:

- a) le esigenze di servizio, atteso che efficienza ed efficacia dell'amministrazione della giustizia vanno assicurate anche impedendo rilevanti sottrazioni di energie lavorative all'ufficio; di talché occorre verificare che gli incarichi possano espletarsi compatibilmente con il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie. Per gli incarichi di docenza sottoposti a procedura altamente semplificata o semplificata, si presume il positivo riscontro della compatibilità con le esigenze di servizio;
- b) le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato, dovendosi evitare che il prestigio come pure i valori dell'indipendenza ed imparzialità siano oppure appaiano compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all'amministrazione della giustizia.

Il tipo di incarico (insegnamento, studio, ricerca e attività ad esse assimilabili) non esclude valutazioni di opportunità riferite al soggetto conferente, anche se di natura pubblica.

Il C.S.M. valuta le suddette esigenze tenendo particolarmente conto del parere espresso sia dai Dirigenti sia dai Consigli giudiziari ovvero dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.

Il C.S.M. valuta, pertanto, l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione anche in relazione alla natura dell'incarico, alla sua durata e all'impegno che esso comporta, sia in fase di preparazione sia


M.G.

Csm	Roma	28/07/2014
	Protocollo	P 13985/2014


M.AL.

in fase di effettivo espletamento, nonché all'entità del compenso eventualmente previsto. Tiene anche conto del numero complessivo dei magistrati impiegati per quella attività dallo stesso soggetto conferente.

Nel valutare l'opportunità dell'autorizzazione, il C.S.M. prende, altresì, in considerazione il numero e il tipo degli incarichi espletati dal magistrato interessato nel corso dell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agli incarichi che risultano ancora in corso di svolgimento. Si tiene, inoltre, conto degli incarichi, oggetto di separata istanza di autorizzazione, per i quali è in corso l'istruttoria da parte del Consiglio.

6.2. L'autorizzazione è rilasciata per la durata dell'incarico. Nel caso di incarico di durata indeterminata o superiore a 3 anni, alla scadenza del triennio deve essere rinnovata la richiesta di autorizzazione aggiornando la relativa documentazione: ciò al fine di consentire al Consiglio Superiore della Magistratura di verificare se perduri la compatibilità coi requisiti di cui al presente articolo, tenendo anche conto del protrarsi dell'incarico stesso.

Al termine dell'incarico di durata superiore a un anno, il magistrato deve trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le statistiche comparate del lavoro svolto durante il periodo di espletamento dell'incarico. Ciò avviene per il tramite del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, che esprime le sue valutazioni sentito il dirigente dell'Ufficio.

6.3. Per i magistrati nei cui confronti è pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, oppure hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale, ovvero è stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, il C.S.M. provvede negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.

6.4. Sono immediatamente revocate le autorizzazioni concesse a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e/o della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed ai magistrati condannati, anche in primo grado, salvo che la revoca possa pregiudicare irreparabilmente la procedura nella quale s'inserisce l'attività autorizzata.

6.5. Non possono essere rilasciate autorizzazioni né designati per incarichi i magistrati che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente negli ultimi cinque anni computati a decorrere dalla sentenza definitiva e/o trasferiti d'ufficio in via cautelare negli ultimi tre anni computati a decorrere dalla data di pronuncia di tale provvedimento cautelare, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato disposto in forza degli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, ovvero per incompatibilità *ex art.* 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in quest'ultimo caso si applica il disposto del par. 6.3. Il Consiglio ha facoltà di derogare al predetto divieto in relazione alla natura dei fatti oggetto del procedimento disciplinare.

6.6. Il C.S.M., anche oltre i termini temporali di cui al precedente 6.5, mantiene integro il proprio potere valutativo e può provvedere negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la condanna per delitto non colposo o la condanna disciplinare, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, possono pregiudicare per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.

7. Incarichi richiesti dai dirigenti degli uffici giudiziari

7.1. I titolari di uffici direttivi possono essere autorizzati ad accettare incarichi extragiudiziari diversi da quelli loro attribuiti dalla legge in ragione dell'Ufficio stesso, solo in base ad una valutazione di opportunità che, oltre ai criteri generali di cui al par. 6, tenga conto della speciale

M.G.

<i>Csm</i>	Roma	28/07/2014
	Protocollo	P 13985/2014

M.AL

natura e della estrema delicatezza e complessità delle funzioni direttive, nonché dell'impegno particolarmente gravoso e costante che esse richiedono.

7.2. Resta fermo il divieto di cui all'art. 17 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, posto per i Presidenti di Corte di appello e per i Procuratori Generali della Repubblica, di assumere alcun incarico fuori dalla residenza, tranne quelli attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto del Presidente della Repubblica.

8. Incarichi richiesti dai magistrati collocati fuori ruolo.

8.1. I magistrati collocati fuori ruolo, considerata la generica formulazione dell'art. 16 R.D. 12/41 nonché l'esigenza anche per tali magistrati di assicurare che l'assunzione di incarichi non risulti incompatibile con il loro *status*, sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, che valuta la compatibilità dell'incarico con i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione giurisdizionale.

La valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio del magistrato collocato fuori ruolo, dunque l'espressione del relativo parere, è rimessa, invece, al soggetto istituzionale presso cui il magistrato stesso svolge le funzioni extragiudiziarie.

8.2. L'autorizzazione del Consiglio non è richiesta nel caso in cui si tratti di incarico da conferire a Magistrato addetto al Ministero di Giustizia per attività istituzionali del Dicastero.

9. Valutazioni rimesse ai dirigenti degli uffici giudiziari, ai Consigli giudiziari ed al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione

9.1. I dirigenti degli uffici ed il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, nel rendere responsabilmente il parere di loro competenza secondo le previsioni contenute nella successiva Parte Terza, devono esprimersi in maniera esaustiva sulla compatibilità dell'incarico richiesto con l'attività professionale espletata dall'istante, tenendo anche conto dei tempi di deposito dei provvedimenti giudiziari.

9.2. I dirigenti degli uffici effettuano le designazioni di loro competenza secondo la previsione contenuta al precedente par. 1.2.

PARTE TERZA

I procedimenti da seguirsi per la richiesta di autorizzazione all'espletamento degli incarichi extragiudiziari.

10. Procedura ordinaria, semplificata e altamente semplificata.

10.1. Gli incarichi extragiudiziari sono autorizzati mediante procedura ordinaria; mediante procedura semplificata; oppure, mediante procedura altamente semplificata.

10.2. La procedura altamente semplificata e quella semplificata sono previste esclusivamente per gli incarichi di docenza indicati al par. 12.

10.3. Tutti gli incarichi, per l'autorizzazione dei quali non siano specificamente indicate le prescrizioni da seguirsi, sono sottoposti alla procedura ordinaria.

11. Termini del procedimento e modalità di invio della richiesta di autorizzazione

11.1. La richiesta di autorizzazione per la procedura altamente semplificata deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'espletamento dell'incarico ed il Consiglio delibera entro 10 giorni dalla effettiva ricezione della completa documentazione, da inviarsi contestualmente alla domanda. In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può avanzare richiesta anche oltre i termini suddetti.

11.2. La richiesta di autorizzazione per la procedura sia semplificata che ordinaria deve essere trasmessa almeno 40 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'espletamento dell'incarico ed

M.G.

<i>Csm</i>	Roma	28/07/2014
	Protocollo	P 13985/2014

M.AL

il Consiglio delibera entro 30 giorni dalla effettiva ricezione della completa documentazione, da inviarsi contestualmente alla domanda. In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può avanzare richiesta anche oltre i termini suddetti.

11.3. *L'attività richiesta non può comunque essere iniziata prima della delibera autorizzativa consiliare ovvero, in caso di silenzio-assenso, prima del decorso dei termini di 10 e di 30 giorni, di cui rispettivamente ai par. 13.1., 15.1 e 17.1. Per gli incarichi astrattamente autorizzabili con la procedura semplificata, il magistrato, assumendosene ogni responsabilità, può iniziare l'attività richiesta prima del decorso dei termini sopra indicati, purché il dirigente dell'ufficio abbia rilasciato l'attestazione richiesta e l'interessato abbia indicato la ragione per la quale non è stato possibile attendere il formarsi del silenzio-assenso.*

11.4. Tutti i magistrati, con esclusione di quelli collocati fuori del ruolo organico della magistratura, devono, a pena di irricevibilità, compilare ed inoltrare la domanda di autorizzazione mediante il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, secondo le istruzioni contenute nel vademecum consultabile sul medesimo sito.

I magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura possono compilare ed inoltrare la domanda di autorizzazione avvalendosi di supporto cartaceo.

Il richiedente inoltra la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extragiudiziario, corredata dalla prescritta documentazione in originale, al dirigente dell'ufficio.

Il dirigente dell'ufficio giudiziario, resa l'attestazione di cui al par. 14.2. lett. h) nei termini indicati dal par. 16.3. lett. i), la trasmette, unitamente alla documentazione in originale, al C.S.M.

Contestualmente, quando si tratta di incarichi per i quali è prescritta la procedura ordinaria, il dirigente trasmette copia della richiesta, del proprio parere e della documentazione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, affinché rendano il necessario parere di loro rispettiva competenza.

Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono ad inoltrare al C.S.M. il parere di loro competenza, reso nei termini previsti al par. 16.

11.5. *Le richieste di autorizzazione non compilate, né inoltrate nelle forme previste sono dichiarate irricevibili con deliberazione della Commissione e restituite immediatamente all'ufficio di appartenenza per l'eventuale riproposizione mediante il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, secondo le istruzioni contenute nel vademecum consultabile sul medesimo sito.*

11.6. *Le istanze di autorizzazione incomplete, con documentazione insufficiente o prive delle richieste dei prescritti pareri sono dichiarate improcedibili con deliberazione della Commissione e restituite immediatamente all'ufficio di appartenenza per le necessarie integrazioni.*

11.7. Il termine per la deliberazione del Consiglio Superiore riprende a decorrere dall'inizio dalla data di ricezione dell'integrazione della documentazione mancante.

12. Incarichi autorizzabili con procedura altamente semplificata. Contenuto della domanda e documentazione richiesta.

12.1. *L'autorizzazione è concessa mediante procedura altamente semplificata per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti) che, ove non riguardanti i magistrati indicati al par. 16.2., anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 25 ore e/o per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad €2.500,00, conferiti da :*

- a) *università pubbliche, enti pubblici o da amministrazioni pubbliche;*
- b) *persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale;*

M.G.

<i>Csm</i>	Roma	28/07/2014
	Protocollo	P 13985/2014

M.AL

- c) *enti od organismi internazionali, dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Institution building, volti anche alla formazione di magistrati o funzionari;*

In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università private, non telematiche, di primario rilievo nazionale.

12.2. La richiesta di svolgimento di un incarico autorizzabile con procedura altamente semplificata, deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, e deve essere così documentata:

- a) individuazione e natura giuridica del soggetto conferente (in caso di insegnamento universitario precisare se il titolare dell'insegnamento ufficiale svolga la libera professione e davanti a quali uffici giudiziari);*
- b) atto di designazione;*
- c) natura, durata, caratteristiche, modalità, luogo di svolgimento dell'incarico, con indicazione delle eventuali norme che lo prevedono; eventuale possibilità di un suo rinnovo; nonché, per gli incarichi di insegnamento, l'impegno orario e la precisazione del numero di ore da svolgere in ciascun anno solare in relazione all'incarico oggetto dell'istanza, considerati tutti gli incarichi svolti o da svolgere nel corso del medesimo anno solare e autocertificazione in ordine al non superamento della soglia oraria e/o monetaria prevista per la procedura semplificata;*
- d) natura, durata e luogo di svolgimento di ogni altro incarico diverso dall'insegnamento richiesto o espletato nel corso del medesimo anno solare;*
- e) compensi eventualmente previsti sotto qualsiasi forma;*
- f) eventuali procedimenti trattati nell'ultimo triennio o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al suo ufficio, nei quali sia stato o sia parte il soggetto (persona fisica, ente, rappresentante legale, etc.) da cui promana l'incarico;*
- g) autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari a suo carico, individuati secondo le indicazioni di cui al par.16.2;*

12.3 Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.

12.4 L'autorizzazione è, altresì, concessa mediante procedura altamente semplificata per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti) che, ove non riguardanti i magistrati indicati al par. 16.2., anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 10 ore e/o per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad € 1.500,00, conferiti da enti o soggetti privati, esclusa ogni forma di preparazione a concorsi pubblici.

13. Termini di definizione. - *Eventuale silenzio-assenso in caso di procedura altamente semplificata 13.1. Il termine di giorni 10 per la conclusione del procedimento amministrativo inizia a decorrere dalla ricezione della documentazione elencata alle lett. da a) a g) del par. 12.2. e di ogni altra eventualmente richiesta dal Consiglio Superiore.*

Qualora si tratti di incarico di docenza rientrante tra quelli astrattamente autorizzabili, trascorso da tale ultima data il termine massimo di dieci giorni, l'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancato invio della documentazione richiesta, l'istanza di autorizzazione è dichiarata improcedibile.

13.2. *Nel solo caso in cui il magistrato non fosse in grado di conoscere la pendenza del procedimento penale e/o disciplinare, individuati secondo le indicazioni di cui al par. 16.2, ed abbia*


M.G.

Csm	Roma	28/07/2014
	Protocollo	P 13985/2014


M.AL.

per tale motivo richiesto di essere autorizzato all'incarico con procedura altamente semplificata, il C.S.M. procede in via ordinaria richiedendo d'ufficio gli atti ed i documenti mancanti ed il termine di 10 giorni di cui sopra decorrerà dalla ricezione di tutta la documentazione mancante.

14. Incarichi autorizzabili con procedura semplificata. Contenuto della domanda e documentazione richiesta.

14.1. L'autorizzazione è concessa mediante procedura semplificata per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti), che, ove non riguardanti i magistrati indicati al par. 16.2., anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un impegno annuale compreso tra le 26 e le 60 ore e/o con compenso annuale compreso tra 2501,00 e 8000,00 euro, conferiti dai soggetti indicati al punto 12.1. Se si tratta di incarichi di docenza di cui al punto 12.4, la procedura semplificata si applica, entro i medesimi limiti soggettivi, purché comportino un impegno annuale compreso fra le 11 e le 20 ore e/o un compenso annuale compreso fra 1500,01 e 4000,00.

14.2. La richiesta di svolgimento di un incarico autorizzabile con procedura semplificata, deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, e deve contenere oltre alla documentazione indicata al paragrafo 12.2, altresì :

h) attestazione del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza e, in caso di domanda proposta da magistrato ordinario in tirocinio, dei magistrati collaboratori), che deve essere espressa nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta del magistrato, che quest'ultimo, nell'anno precedente al deposito della richiesta, abbia assicurato un livello di smaltimento non inferiore alla media del gruppo di lavoro di appartenenza; attestazione resa tenuto conto di ogni altra circostanza rilevante in merito. Decorso tale termine, il richiedente trasmette al C.S.M. comunicazione, corredata da copia di tutta la documentazione depositata al dirigente dell'ufficio, nella quale dà atto che l'attestazione è stata da lui richiesta ma non è stata tempestivamente espressa. Il C.S.M., in tal caso, può deliberare anche senza l'acquisizione di detta attestazione.

14.3 Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.

15. Termini di definizione del procedimento avanti il C.S.M. - Eventuale silenzio assenso in caso di procedura semplificata

15.1. Il termine di giorni 30 per la conclusione del procedimento amministrativo inizia a decorrere dalla ricezione della documentazione elencata alle lett. da a) a g) del par. 12.2 e lett. h) del par. 14. 2. e di ogni altra eventualmente richiesta dal Consiglio Superiore.

Qualora si tratti di incarico di docenza rientrante tra quelli astrattamente autorizzabili, trascorso da tale ultima data il termine massimo di trenta giorni, l'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancato invio della documentazione richiesta, l'istanza di autorizzazione è dichiarata improcedibile.

15.2. Nel solo caso in cui il magistrato non fosse in grado di conoscere la pendenza del procedimento penale e/o disciplinare, individuati secondo le indicazioni di cui al par. 16.2, ed abbia per tale motivo richiesto di essere autorizzato all'incarico con procedura semplificata, il C.S.M. procede in via ordinaria richiedendo d'ufficio gli atti ed i documenti mancanti ed il termine di 30 giorni di cui sopra decorrerà dalla ricezione di tutta la documentazione mancante.

15.3. In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può trasmettere l'intera documentazione al C.S.M. anche senza l'attestazione del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del


M.G.

<i>Csm</i>	Roma	28/07/2014
	Protocollo	P 13985/2014


M.AL.

Dirigente preposto alla vigilanza), purché a detto dirigente l'attestazione sia stata comunque richiesta. In tal caso, il C.S.M., ove riconosca sussistere l'urgenza, può provvedere anche in assenza della richiesta attestazione.

16. Incarichi autorizzabili con procedura ordinaria. Contenuto della domanda e documentazione richiesta.

16.1. L'autorizzazione è concessa con procedura ordinaria:

a) per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti), che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore superiore a 60 e/o per un corrispettivo lordo complessivo superiore ad €8.000,00, conferiti dai medesimi soggetti già indicati al par. 12.1.

In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università private, non telematiche, di primario rilievo nazionale;

b) per tutti gli incarichi conferiti da enti privati, che superino il monte ore e/o il compenso menzionati ai punti 12.4 e 14.1;

c) per tutti gli incarichi per i quali non è prevista specificamente la procedura semplificata.

16.2. *Gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti), indipendentemente dal numero di ore e compenso pattuito, sono sempre sottoposti alla procedura ordinaria, quando la richiesta di autorizzazione proviene da:*

- magistrati titolari di uffici direttivi;*
- magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati;*
- i magistrati che hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione;*
- magistrati nei cui confronti, sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, ovvero sia stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale normativa.*

16.3. *La richiesta di svolgimento di un incarico autorizzabile con procedura ordinaria deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it e deve essere documentata come previsto alle lett. da a) a g) del par. 12.2..*

Devono, inoltre, essere prodotti:

h) parere motivato del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza e, in caso di domanda proposta da magistrato ordinario in tirocinio, dei magistrati collaboratori), che deve essere espresso nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta del magistrato. Decorso tale termine, il richiedente trasmette al C.S.M. comunicazione, corredata da copia di tutta la documentazione depositata al dirigente dell'ufficio, nella quale dà atto che il parere è stato da lui richiesto ma non è stato tempestivamente espresso. Il C.S.M., in tal caso, può deliberare anche senza l'acquisizione di detto parere.

i) certificazione di cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;

l) statuto e/o atto costitutivo della persona giuridica privata;

m) dichiarazione dell'istante relativa ai rapporti di qualsiasi natura con il soggetto conferente l'incarico ovvero suoi dipendenti o associati;

n) autocertificazione attestante, per gli incarichi di docenza conferiti da soggetti di diritto privato, che l'attività di docenza prestata non è diretta, sia pure in via mediata, alla preparazione a

M.G.

<i>Csm</i>	Roma	28/07/2014
	Protocollo	P 13985/2014

M.AL

concorsi pubblici, ivi compreso il concorso per l'accesso in magistratura, ovvero all'esame di abilitazione al patrocinio forense.

16.4. Il richiedente, ove il dirigente non abbia espresso il parere nel termine prescritto, trasmette al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione comunicazione, corredata da copia di tutta la documentazione depositata al dirigente dell'ufficio, nella quale dà atto che il parere è stato da lui richiesto ma non è stato tempestivamente espresso. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione in tal caso possono deliberare anche senza l'acquisizione di detto parere.

16.5. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione esprimono il parere di loro competenza nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta del magistrato, e lo inoltrano al C.S.M.

16.6. Il termine di giorni 30 per il rilascio da parte del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione del parere motivato inizia a decorrere dalla ricezione della domanda del magistrato redatta conformemente alle disposizioni della presente circolare.

17. Termini di definizione del procedimento avanti il C.S.M. - Eventuale silenzio assenso in caso di procedura ordinaria.

17.1. Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.

In caso di mancato invio della documentazione richiesta, l'istanza di autorizzazione è dichiarata improcedibile.

Il termine di giorni 30 per la conclusione del procedimento amministrativo inizia a decorrere dalla ricezione della documentazione sopra elencata ai punti da a) a g) del par. 12.2. h) del par. 14.2., ed da h) a n) del par. 16.3. nonché di ogni altra eventualmente richiesta.

Qualora si tratti di incarico conferito da pubbliche amministrazioni, trascorso da tale ultima data il termine massimo di trenta giorni, l'autorizzazione si intende concessa.

17.2. In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può trasmettere il fascicolo al C.S.M. anche senza il parere motivato del Consiglio giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza), purché agli stessi il parere sia stato comunque richiesto. In tal caso, il C.S.M., ove riconosca sussistere l'urgenza, può provvedere anche in assenza del richiesto parere.

18. Incarichi extragiudiziari presso la Scuola superiore della magistratura.

18.1. In ragione della completa autonomia formale giuridica ed operativa riconosciuta dalla legge alla Scuola Superiore della Magistratura, anche gli incarichi da essa conferiti a magistrati, in quanto estranei all'esercizio delle funzioni giudiziarie in senso stretto, sono soggetti ad autorizzazione da parte del Consiglio Superiore unicamente in relazione ai magistrati menzionati al par. 16.2.

18.2. La compatibilità dell'incarico con i criteri indicati alle lettere a) e b) del par. 6.1 è presunta in ragione dello specifico interesse del governo autonomo della magistratura alla promozione della formazione professionale dei magistrati. A tal fine la Scuola comunica periodicamente al Consiglio superiore i nominativi dei magistrati iscritti all'albo dei docenti e ogni successivo aggiornamento in modo da consentire al C.S.M. la preventiva verifica delle condizioni di cui ai paragrafi da 6.3 a 6.6, i cui esiti vengono comunicati alla Scuola entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine, in mancanza di comunicazioni, i magistrati inseriti nell'albo si intendono preventivamente autorizzati a svolgere gli incarichi di docente o esperto formatore eventualmente loro conferiti in concreto dalla Scuola, salvo quanto previsto al par. 19.


M.G.

Csm	Roma	28/07/2014
	Protocollo	P 13985/2014


M.AL.

18.3. Gli incarichi svolti presso la Scuola Superiore della Magistratura non sono computati ai fini della determinazione dei limiti previsti ai paragrafi 12.1, 14.1 e 16.1. della presente circolare.

19. Incarichi di docente, di esperto formatore e di tutor presso la Scuola della Magistratura soggetti ad autorizzazione.

19.1. L'effettivo conferimento dell'incarico di docente, di esperto formatore o di *tutor* da parte della Scuola ai magistrati in servizio viene immediatamente comunicato sia al CSM, sia al capo dell'ufficio presso il quale il magistrato designato presta servizio.

19.2. Entro sette giorni il capo dell'ufficio comunica eventuali eccezionali motivi ostativi al magistrato designato e al CSM. In mancanza di comunicazioni l'espletamento dell'incarico già autorizzato ai sensi del par. 18.2. può aver luogo. Sulla base dei rilievi formulati dal capo dell'ufficio il Consiglio superiore provvede nei successivi quindici giorni alla eventuale revoca dell'autorizzazione preventivamente concessa.

A ciò, il C.S.M. provvede anche d'ufficio qualora rilevi il sopravvenire di circostanze ostative all'effettivo espletamento dell'incarico ai sensi dei paragrafi da 6.3 a 6.6., anche nei casi di sostituzione d'urgenza ai sensi del successivo par. 19.3.

19.3. In caso di incarichi conferiti in via d'urgenza dalla Scuola per la sostituzione, a seguito di impedimenti sopravvenuti, di magistrati già designati, l'incarico potrà essere svolto dal magistrato chiamato alla sostituzione sotto la sua diretta responsabilità in ordine alla compatibilità dell'assenza con esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e previa comunicazione al capo dell'ufficio; la Scuola comunicherà al Consiglio superiore l'avvenuta sostituzione.

20. Partecipazione all'attività formativa organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura

L'ammissione dei magistrati ai corsi o *stage* di formazione organizzati o proposti dalla Scuola della Magistratura in ambito nazionale o internazionale non è soggetta ad autorizzazione ed è comunicata al Consiglio Superiore ed al dirigente dell'ufficio di appartenenza, oltre che al magistrato, dalla Scuola stessa; il magistrato comunica al dirigente e alla Scuola eventuali ragioni di impedimento alla partecipazione; all'esito dell'attività, l'effettiva partecipazione è comunicata con riguardo a ciascun magistrato dalla Scuola al Consiglio superiore, per l'aggiornamento del fascicolo personale. Solo nel caso in cui il capo dell'ufficio ravvisi assolutamente eccezionali ragioni di servizio ostative alla partecipazione del magistrato all'attività formativa ne dà immediata e motivata comunicazione al magistrato, che nei 5 giorni successivi può rivolgersi al consiglio giudiziario. Avverso la decisione del consiglio giudiziario il dirigente e il magistrato possono entro 7 giorni rivolgersi al CSM che delibera, dandone comunicazione agli interessati.

PARTE QUARTA

Disposizioni finali

21. Rubriche degli incarichi

21.1. Il Consiglio Superiore della Magistratura rende noto, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari autorizzati nel semestre ai magistrati ordinari.

21.2. L'elenco, aggiornato alla fine di ogni semestre a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lvo 2 febbraio 2006, n.35, anche con cancellazione delle precedenti iscrizioni, salvo che queste ultime si riferiscano ad attività ancora in corso, è organizzato con ordine nominativo e dà indicazione del nome, cognome, ufficio di appartenenza del magistrato, dell'oggetto e della durata


M.G.

Csm	Roma	28/07/2014
	Protocollo	P 13985/2014


M.AL.

dell'incarico, dell'ente conferente, del compenso previsto ed autorizzato, nonché del numero di incarichi precedentemente svolti dal medesimo magistrato nell'ultimo triennio.

22. Rilevanza ai fini delle valutazioni di professionalità

Tutti gli incarichi extragiudiziari non sono valutabili ai fini del giudizio di professionalità.

23. Inosservanza della circolare

23.1. I comportamenti in contrasto con l'art. 16 R.D. n. 12/1941 e con le direttive della presente circolare sono valutati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai fini sia di eventuale applicazione dell'art. 2 della legge sulle guarentigie, sia di eventuale comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare.

23.2. Ferma la rilevanza ai fini suddetti del comportamento posto in essere, è in facoltà del Consiglio Superiore della Magistratura diffidare, altresì, il magistrato a cessare da tale comportamento assegnandogli un termine.

23.3. È fatto obbligo al Consiglio giudiziario, al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e ai dirigenti degli uffici giudiziari di segnalare tempestivamente ogni fatto a loro conoscenza riferibile ai comportamenti suddetti.

23.4. Il Consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e i dirigenti degli uffici giudiziari sono, inoltre, tenuti a segnalare eventuali incidenze negative sul servizio derivanti dall'espletamento dell'incarico autorizzato.

24. Disposizione transitoria

La presente circolare si applica alle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.

24.1 *In considerazione dei necessari adattamenti delle procedure interne del CSM relative alle pratiche di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari, le modifiche alla circolare di cui alla delibera del 23 luglio 2014 si applicheranno alle istanze avanzate a decorrere dal 1° ottobre 2014.*

25. Disposizioni abrogate

È abrogata la Circolare n. P – 19612/2010 del 4 agosto 2010, deliberata il 29 luglio 2010.

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici, dandone assicurazione a mezzo fax ai numeri 06/4457175 – 06/4452916 – 06/4453734.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo, dandone assicurazione a mezzo fax ai numeri 06/4457175 – 06/4452916 – 06/4453734.

■ SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)

